



COMUNE DI MASI TORELLO

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Approvato con deliberazione C. C. n. 22 del 08.05.2006

Modificato con deliberazione C.C. n. 3 del 28/01/2015

Modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 10/05/2018

INDICE

PARTE I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 1 – Regolamento – Finalità

Art. 2 – Organi Istituzionali del Comune di Masi Torello

Art. 3 – Durata in carica del Consiglio

Art. 4 – La sede e le adunanze

Capo II – Il Presidente

Art. 5 – Presidenza delle adunanze

Art. 6 – Compiti e poteri del presidente

PARTE II – I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I – Norme generali

Art. 7 – Riserva di legge

Capo II – Inizio e cessazione del mandato elettivo

Art. 8 – Entrata in carica – Convalida

Art. 9 – Dimissioni

Art. 10 – Decadenza e rimozione dalla carica

Art. 11 – Sospensione delle funzioni

Capo III – Diritti

Art. 12 – Diritto d’iniziativa

Art. 13 – Gli emendamenti

Art. 14 – Diritto di presentazione

Art. 15 – Contenuto dell’interrogazione

Art. 16 – Contenuto della interpellanza

Art. 17 – Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

Art. 18 – Gli ordini del giorno

Art. 19 – La mozioni

Art. 20 – La mozione d'ordine

Art. 21 – Richiesta di convocazione del Consiglio

Art. 22 – Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

Capo IV – Esercizio del mandato elettivo

Art. 23 – Diritto di esercizio del mandato elettivo

Art. 24 – Divieto di mandato imperativo

Art. 25 – Partecipazione alle adunanze

Art. 26 – Astensione obbligatoria

Art. 27 – Responsabilità personale – Esonero

Capo V – Nomine e incarichi ai Consiglieri comunali

Art. 28 – Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

Art. 29 – Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

Art. 30 – Funzioni rappresentative

Capo VI – I Gruppi Consiliari

Art. 31 – Costituzione

Capo VII – Le Commissioni Consiliari

Art. 32 – Commissioni del Consiglio

Art. 33 – Presidenza e compiti delle commissioni

Art. 34 – Valore dei lavori delle commissioni e loro poteri

Art. 35 – Convocazione delle commissioni

Art. 36 – Validità delle sedute delle commissioni

Art. 37 – Dei relatori

Art. 38 – Termini per il pronunciamento delle commissioni

PARTE III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Convocazione

Art. 39 – Competenza

Art. 40 – Convocazione

Art. 41 – Ordine del giorno

Art. 42 – Avviso di convocazione – Consegna – modalità

Art. 43 – Avviso di convocazione – Consegna – Termini

Art. 44 – Rinvio della seduta

Art. 45 – Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

Art. 46 – Deposito degli atti

Art. 47 – Adunanza di prima convocazione

Art. 48 – Adunanze di seconda convocazione

Capo II – I Consiglieri Scrutatori

Art. 49 – Designazione e funzioni

Capo III – Pubblicità delle adunanze

Art. 50 – Adunanze pubbliche

Art. 51 – RegISTRAZIONI audio e video

Art. 52 – Adunanze segrete

Art. 53 – Adunanze aperte

Capo IV – Disciplina delle adunanze

Art. 54 – Comportamento dei Consiglieri

Art. 55 – Ordine della discussione

Art. 56 – Comportamento del pubblico

Art. 57 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Capo V – Ordine dei lavori

Art. 58 – Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 59 – Comunicazioni. Ordine dei lavori

Art. 60 – Discussione – Norme generali

Art. 61 – Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 62 – Fatto personale

Art. 63 – Ora di chiusura e termine della seduta

Art. 64 – Rinvio della seduta al altro giorni

Capo VI – Partecipazione del Segretario Comunale – Verbale

Art. 65 – La partecipazione del segretario all'adunanza

Art. 66 – Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

PARTE IV – LE DELIBERAZIONI

Capo I – Le deliberazioni

Art. 67 – Verbale – Deposito – Rettifica – Approvazione

Art. 68 – Forma e contenuti

Art. 69 – Approvazione – Revoca – Modifica

Capo II – Le votazioni

Art. 70 – Modalità generali

Art. 71 – Votazioni in forma palese

Art. 72 – Votazione per appello nominale

Art. 73 – Votazioni segrete

Art. 74 – Esito delle votazioni

Art. 75 – Deliberazioni immediatamente eseguibili

PARTE V – LA GIUNTA

Capo I – Organizzazione della Giunta

Art. 76 – Funzionamento della Giunta

Art. 77 – Revoca degli Assessori

Art. 78 – Dimissioni degli Assessori

Art. 79 – Assicurazione contro i rischi

PARTE VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 80 – Entrata in vigore

Art. 81 - Diffusione

Parte I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. D.Lgs. 267 del 18/8/2000, dallo Statuto e dal presente Regolamento che attua quanto dispone l'art. 38 dell'ordinamento delle Autonomie Locali.

Art. 2 - Organi istituzionali del Comune

1. Gli organi di Governo del Comune sono: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Esso adotta, ai fini dell'esercizio delle funzioni dell'Ente, gli atti fondamentali del Comune

Art. 3 - Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.

Art. 4 - La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Il Sindaco stabilisce che l'adunanza del Consiglio si possa tenere eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio in diverso luogo.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato, della Comunità Europea e del Comune.

Capo II - Il Presidente

Art. 5 - Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco è il presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal vice-sindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, dall'Assessore più anziano per età, purché non esterno

Art. 6 - Compiti e poteri del presidente

1. Il presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Parte II

Capo I - Norme generali

Art. 7 - Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II - Inizio e cessazione del mandato elettivo

Art. 8 - Entrata in carica - Convalida

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge, procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista una unica votazione per tutti gli eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 9 – Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate personalmente dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del comune.
2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni
3. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
4. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione viene adottata dal Consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

Art. 10 - Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini previsti dal T.U. sull'ordinamento degli EE.LL., il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato ai sensi del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. come causa di ineleggibilità o si verifichi alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal decreto legislativo predetto, il Consiglio gliela contesta e attiva la procedura a norma del T.U. sull'ordinamento degli EE. LL. . Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti dell'interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto, procedendo alla relativa surrogazione.
3. I componenti dell'organo consiliare sono sospesi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, secondo quanto dispone l'art. 59 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.
4. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 58 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL., o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sessioni consecutive senza giustificato motivo da presentarsi al Sindaco, anche tramite il capogruppo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
7. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 11 - Sospensione dalle funzioni

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni dal Prefetto quando sussistono i motivi di cui agli artt. 58 e 59 del T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL..
2. Il Sindaco, entro dieci giorni dal ricevimento della copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consiglio comunale nella stessa seduta, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.
3. Il componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.
4. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

Capo III - Diritti

Art. 12 - Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria. Il segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

Art. 13 - Gli emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si chiede vengano apportate alle proposte presentate..
2. Essi vanno presentati oralmente o per iscritto durante o al termine della discussione.
3. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Da quel momento non sono più consentiti interventi.
4. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
5. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.
6. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
7. Gli emendamenti relativi alla proposta di bilancio sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità.

Art. 14 - Diritto di presentazione

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del comune o che interessano in senso generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
2. Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.
3. Nessun consigliere può presentare più di due interrogazioni, o interpellanze, ordini del giorno o mozioni, per una stessa seduta.

Art. 15 –Contenuto dell'interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco ed alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.
2. L'interrogazione deve essere sempre formulata per iscritto in modo chiaro, conciso ed in termini corretti e presentata al protocollo generale dell'Ente. Essa deve avere un oggetto unitario e lo stesso deve riguardare esclusivamente argomenti rientranti nelle competenze del Comune ed il suo contenuto deve avere le caratteristiche previste nel precedente comma 1.
3. Alle interrogazioni, il Sindaco o l'Assessore competente può dare la risposta orale entro 30 giorni dalla data di presentazione; in tal caso il Sindaco provvede ad iscrivere la risposta all'interrogazione nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale solo se sono previste sedute dell'organo consiliare entro tale termine di 30 giorni, altrimenti la risposta è data per iscritto e della stessa ne sarà data comunque lettura nel primo consiglio utile.

4. L'interrogazione non può dar luogo a discussione, avendo carattere informativo; l'interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfa o meno.

5. Il Consigliere, nel presentare una interrogazione, può chiedere che venga data direttamente risposta scritta. In tal caso la risposta scritta viene data dal Sindaco o dall'Assessore competente entro 30 giorni dalla richiesta e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno e della stessa non ne sarà data comunicazione in consiglio.

Art. 16 -Contenuto della interpellanza

1. L'interpellanza consiste nel chiedere al sindaco o ad un assessore i motivi e gli intendimenti della sua condotta in un determinato affare. Essa è una valutazione sull'indirizzo amministrativo del sindaco e della giunta. In caso di rinuncia dell'interpellante, qualsiasi altro consigliere può fare propria l'interpellanza. Nessuna deliberazione può essere presa a seguito dell'interpellanza, a meno che non sia trasformata in "mozione".

Art. 17 - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Le interpellanze devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'ente. Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del Consiglio, successiva alla loro presentazione solo se sono previste sedute dell'organo consiliare entro il termine di 30 giorni da tale presentazione, altrimenti la risposta è data per iscritto e della stessa ne sarà data comunque lettura nel primo consiglio utile.

2. Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta, nei termini di legge.

3. Qualora l'interrogante o l'interpellante non si trovi presente, senza giustificato motivo, alla lettura della sua domanda, questa si intende decaduta, salvo il caso che la stessa non venga fatta propria da altro consigliere.

4. Nel caso di interrogazione o interpellanza sottoscritta da più Consiglieri, la stessa viene illustrata dal primo firmatario o da uno dei firmatari scelto concordemente fra i sottoscrittori.

5. La risposta del sindaco o dell'assessore competente su ciascuna interrogazione od interpellanza potrà dare luogo soltanto a repliche dell'interrogante od interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporne le ragioni. Il tempo concesso per tali dichiarazioni non potrà eccedere i 3 minuti. Ove fossero firmate da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario, e in caso di sua assenza, a chi l'abbia sottoscritta dopo di lui.

6. Nel caso di interpellanze sottoscritte da Consiglieri di gruppi diversi, il diritto di replica spetta ad un consigliere per ciascun gruppo che ha sottoscritto l'interpellanza.

7. Lo svolgimento delle interrogazioni o delle interpellanze non potrà occupare, complessivamente, più di 30 minuti, all'inizio di ogni seduta consiliare.

8. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze seguirà il turno di presentazione e d'iscrizione.

9. E' riservata all'interrogante o interpellante non soddisfatto la facoltà di presentare, ove lo creda, una mozione al Consiglio per una ulteriore discussione in conformità alle norme e seguendo le discipline vigenti per tutte le altre proposte.

Art. 18 - Gli ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi sociali di carattere generale.

Art. 19 - Le mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 20 - La mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente regolamento. Il presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.

Art. 21 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, in allegato, gli elementi necessari alla comprensione di ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno. Lo schema di deliberazione sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai responsabili dei servizi, dall'art. 49, del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL..
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, e nelle modalità indicate dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo, provvede il prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del T.U..

Art. 22 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dai relativi regolamenti.
2. Il consigliere comunale può prendere visione di tutti gli atti dell'amministrazione con una semplice domanda di accesso rivolta al responsabile competente, negli orari d'ufficio. La visione dei documenti deve essere pertinente all'esercizio del mandato.
3. Il consigliere richiedente deve rispettare gli obblighi di tutela del segreto e il divieto di divulgazione dei dati. L'eventuale rilascio di copie deve essere attestato per iscritto dal richiedente.
4. Sono sottratti all'accesso gli atti redatti dai legali e dai professionisti in esecuzione di specifici rapporti di consulenza con l'amministrazione.
5. E' consentita la visione della corrispondenza, dopo che questa è stata regolarmente protocollata e trasmessa ai destinatari, agli organi e/o uffici comunali competenti, che sia a corredo di atti amministrativi.

Capo IV - Esercizio del mandato elettivo

Art. 23 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal capo IV del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio.
3. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni comunali, istituite da leggi statali, regionali e dallo statuto comunale, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dall'art. 82 del T.U. e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.
4. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal T.U. EE.LL., non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze degli organi collegiali del comune né di commissioni consiliari.
5. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

Art. 24 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 25 - Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione deve avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Sindaco o al capo gruppo, il quale deve dare notizia al Consiglio.
3. I Consiglieri comunali possono presentare la giustificazione per il mancato intervento alla seduta anche il giorno successivo ad essa, sempre prima però che il Consiglio deliberi sulla loro decadenza ai sensi dell'art. 10, comma 6 e 7, pronunciata la quale nessuna ulteriore giustificazione è più ammessa.
4. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 26 - Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli assessori e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il comune.
3. Gli assessori oppure i componenti dell'organo consiliare obbligati ad astenersi, ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 27 - Responsabilità personale – Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguentemente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

Capo V - Nomine e incarichi ai Consiglieri comunali

Art. 28 - Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono vevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

Art. 29 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art. 30 - Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri possono partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da uno o più rappresentanti per ciascun gruppo consiliare.

Capo III - I Gruppi Consiliari

Art. 31- Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno n. 2 Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Sindaco ed al segretario comunale, il nome dei Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali

comunicazioni, viene considerato Capogruppo il consigliere del gruppo non componente la giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.

4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco e al segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consigliere. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al segretario comunale, da parte dei Consiglieri interessati.
6. Ai Capi gruppo consiliari, come sopra determinati, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, deve essere effettuata la trasmissione dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta.

Capo IV - Le Commissioni Consiliari

Art. 32 - Commissioni del Consiglio

1. Le commissioni permanenti o temporanee, speciali, di indagine, sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. Dei poteri affidati dal Consiglio, le commissioni riferiscono al Consiglio stesso per le determinazioni collegiali dell'organo di cui all'art. 42 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.
3. La composizione delle commissioni e le norme relative al loro funzionamento sono dal Consiglio. La nomina è effettuata su designazione dei gruppi, in proporzione alla consistenza dei gruppi medesimi. E' ammessa la possibilità, per ciascun consigliere, di far parte contemporaneamente di più commissioni.
4. Il Consiglio, su richiesta motivata anche di un solo consigliere, può nominare speciali commissioni con le modalità e nel rispetto dell'art. 12 dello statuto.
5. Le sedute delle commissioni sono tutte pubbliche salvo che il presidente non ne chieda la segretezza nel rispetto delle norme di legge.
6. Alle sedute delle commissioni permanenti e speciali possono partecipare, senza diritto di voto, anche i capigruppo non componenti le commissioni stesse.

Art. 33 - Presidenza e compiti delle commissioni

1. Le commissioni consiliari eleggono nel proprio seno il presidente, fatto salvo il disposto del 1° comma del precedente art. 32. Possono altresì disporre la revoca.
2. L'elezione del presidente o la sua revoca deve avvenire a maggioranza assoluta dei componenti la commissione stessa.
3. Funge da segretario il funzionario o suo delegato competente per materia, per la redazione dei verbali dei lavori.
4. Le commissioni consiliari hanno il compito di esaminare preventivamente le questioni di competenza consiliare e di esprimere su di esse il loro parere. Possono, altresì, essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che la giunta e il sindaco ritengano di sottoporre loro.
5. Le commissioni, su ciascuna questione esaminata, una volta che siano acquisiti i risultati finali, rimetteranno una relazione al Consiglio comunale.
6. Le relazioni ed i pareri emessi dalle commissioni dovranno essere motivati e riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo ai dissenzienti il diritto di presentare una relazione.

Art. 34 - Valore dei lavori delle commissioni e loro poteri

1. Le relazioni o i pareri delle commissioni consiliari sono di natura puramente consultiva e non possono in alcun modo vincolare il Consiglio comunale nelle sue definitive determinazioni.
2. Tali relazioni e pareri vengono trasmessi al Sindaco per la presentazione al Consiglio.
3. Le commissioni ed i Consiglieri ai quali il Consiglio comunale ha affidato particolari incarichi possono, ai fini del loro lavoro, chiedere notizie, consultare atti e documenti degli uffici e dell'archivio comunale e avvalersi, altresì, dell'opera del personale dipendente.
4. Nell'ambito delle rispettive competenze si riconosce alle commissioni consiliari la potestà di svolgere anche una attività di azione propositiva, in tal caso le proposte verranno esaminate dal Consiglio e la giunta dovrà in ogni caso esprimere un motivato parere sulle stesse.
5. Le proposte che comportino impegni di spesa dovranno indicare anche i mezzi di bilancio con cui far fronte alle stesse.

Art. 35 - Convocazione delle commissioni

1. La convocazione delle commissioni consiliari è fatta dal rispettivo presidente; in difetto, provvede il sindaco su richiesta di almeno un gruppo consiliare.
2. Il sindaco, d'ufficio o su richiesta, può provvedere, per taluni affari interessanti più commissioni, a convocare collegialmente le commissioni stesse.

Art. 36 - Validità delle sedute delle commissioni

1. Per la validità delle sedute delle commissioni è chiesta la presenza della metà dei componenti la commissione stessa. La presenza del numero legale è accertata dal presidente all'inizio di ogni seduta.
2. Se si accerta la mancanza del numero legale, il presidente della commissione può rinviare la seduta annunciando la data e l'ora di quella successiva, il cui ordine del giorno deve riportare gli argomenti della seduta che è stata rinviata

Art. 37 - Dei relatori

1. La commissione, esaurito l'esame di ciascuna questione, affida il compito al presidente o ad altro componente di riferire per iscritto o verbalmente al Consiglio comunale così come previsto dal presente regolamento. In caso di voto non unanime, è sempre in facoltà della minoranza di nominare un proprio relatore.

Art. 38 - Termine per il pronunciamento delle commissioni

1. Le commissioni devono pronunciarsi normalmente sulle proposte o questioni ad esse deferite, nel termine fissato dal Consiglio
2. Trascorso il termine senza che il parere sia stato espresso o la proroga non concessa, la questione può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio o della giunta.

Parte III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione

Art. 39 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il prefetto.

Art. 40 - Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del comune.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 41 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla giunta ed ai Consiglieri comunali e ai presidenti le Commissioni Consiliari, con la collaborazione del segretario comunale.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 42 - Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

1. La convocazione avviene a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) con avvisi inviati ai componenti del Consiglio presso l'indirizzo da loro depositato con apposita dichiarazione scritta ovvero assegnato dall'Amministrazione. La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di Posta Elettronica certificata. Nelle more dell'attivazione delle PEC l'avvenuta convocazione delle sedute potrà essere disposta, oltre che mediante messo, con l'invio di brevi messaggi di testo (SMS) al telefono cellulare dei consiglieri ovvero l'inoltro della convocazione anche ad altri indirizzi di posta elettronica ordinaria. L'avviso di convocazione viene contestualmente pubblicato sul sito internet del Comune, assolvendo in tal modo gli obblighi di pubblicazione. Ove per cause di forza maggiore la spedizione telematica non potesse avere luogo, si procederà a recapitare l'avviso di convocazione per mezzo del messo comunale.
2. La partecipazione del Consigliere alla seduta sana, in ogni caso, eventuali vizi di convocazione.

Art. 43 - Avviso di convocazione – Consegna – Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri non meno di cinque giorni prima della riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire non meno di tre giorni prima della riunione.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 44 - Rinvio della seduta.

1. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il sindaco dovrà notificare avviso del rinvio ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio. Il presidente darà espresso avviso di ciò ai Consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei Consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale.
2. Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio in modo che siano avvertiti del giorno, luogo e affari rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalità stabilite per le sedute di seconda convocazione.
3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
4. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
5. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del cpc, si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.
6. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata, a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:
Al Prefetto;
Ai capi settore;

Agli organi di informazione;
Al revisore del conto;
Al locale comando carabinieri.

7. E' inoltre disposta, negli stessi termini, la pubblicazione di manifesti, locandine, a cura dell'Ufficio Segreteria, per rendere noti il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio con gli argomenti. Può essere disposta, per ordine del Sindaco, pubblicità sonora.

Art. 45 - Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione. Il messo comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 46 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti, se trattasi di seduta straordinaria, e nei tre giorni precedenti nel caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento degli uffici comunali.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del T.U. D.Lgs 267/2000 e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dell'attestazione di cui al predetto articolo corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

Art. 47 – Adunanza di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno la metà + 1 (= 7) Consiglieri oltre al Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. Il singolo Consigliere, nel corso dell'adunanza, può chiedere al presidente la verifica del numero legale di cui al comma 1. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto

per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 48 - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve avere luogo in un giorno diverso da quella in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, sono valide purché intervengano almeno 5 membri del Consiglio, oltre il Sindaco.
4. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti, al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
5. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
6. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.
7. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Capo V-I Consiglieri Scrutatori

Art. 49 - Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascun Consiglio, il presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. La regolarità delle votazioni palesi e il loro esito sono accertate dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

Capo II - Pubblicità delle adunanze

Art. 50 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 52.

Art. 51 - RegISTRAZIONI audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi audiovisivi delle adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del comune. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità da parte degli organi di informazione, previa autorizzazione del sindaco. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza, rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 52 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento di capacità, moralità, correttezza e comportamento di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco di propria iniziativa o su proposta di un consigliere, interrompe la discussione senza ulteriori interventi e può disporre, sentito la Conferenza dei Capi Gruppo, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula solo i componenti del Consiglio ed il segretario comunale e gli eventuali assessori esterni, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 53 - Adunanze aperte

1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della comunità il Sindaco, sentita la giunta può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in luoghi particolari.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, oltre alla cittadinanza ed ai Consiglieri comunali, possono essere invitate le Autorità e i rappresentanti di Enti ed Associazioni interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei cittadini e dei rappresentanti invitati, che portano i loro orientamenti.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.
5. Per la convocazione delle adunanze "aperte", si osservano le disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 42.

Capo III - Disciplina delle adunanze

Art. 54 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare affermazioni che possano offendere l'onorabilità delle persone.
3. Se un consigliere turba il corretto svolgimento dell'assemblea o pronuncia parole non consone al luogo o che possano offendere l'onorabilità delle persone, il presidente lo richiama.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.
5. Nel caso in cui uno o più Consiglieri comunali provochino tumulti, o disordini o si rendano responsabili di atti oltraggiosi, è facoltà del Presidente sospendere la seduta per il tempo che riterrà necessario.

Art. 55 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza e parlano dal loro posto rivolti al presidente ed al Consiglio facendone espressa richiesta al presidente stesso.
2. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
3. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabilito.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista, gli inibisce di continuare a parlare.

Art. 56 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso delle opinioni espresse dai Consiglieri e delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani se presenti.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 57 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Sindaco, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'art. 66 del presente regolamento.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo IV - Ordine dei lavori

Art. 58 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti nell'ordine del giorno della seduta.

Art. 59 - Comunicazioni. Ordine dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari il presidente dà al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della giunta comunale su fatti e circostanze di particolare rilievo.
2. In tale momento ogni consigliere può chiedere la parola per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio d'interesse locale o generale.
3. Tali comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni debbono essere contenute da parte del presidente e dei Consiglieri che intervengono, in una durata non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Le comunicazioni del presidente e della giunta precedono quelle dei Consiglieri.
5. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi, o dissentire, un solo consigliere per ciascun gruppo ed ognuno per una durata non superiore a tre minuti.
6. Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.
7. Non è necessaria la preventiva iscrizione per una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione di una proposta principale.
8. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 60 - Discussione – Norme generali

1. Terminata entro trenta minuti l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Qualora, dopo che il presidente ha aperto la discussione, nessuno chieda di intervenire, la proposta viene messa immediatamente in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capo gruppo – o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti, per rispondere all'intervento di replica del presidente o del relatore.
3. I termini di tempo previsti dai due commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, rendiconto di gestione, linee programmatiche di mandato, piani urbanistici e loro

varianti e per lo statuto e i regolamenti comunali limitatamente al relatore ed ai capigruppo. Il Presidente, anche su richiesta dei Capi Gruppo, può estendere gli stessi tempi anche ad argomenti ritenuti di particolare rilevanza.

4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione due volte per non più di cinque minuti ciascuna.
5. Il presidente, il relatore e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti complessivi ciascuno.
6. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, e avvenute le eventuali conclusioni sue o del relatore, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengono opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

Art. 61 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia presentata da più Consiglieri – un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 62 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per "fatto personale" unicamente il consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul "fatto personale" non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.

Art. 63 - Ora di chiusura e termine della seduta

1. L'ora della chiusura della discussione è fissata comunque per le ore 24.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il presidente dichiara conclusa la seduta.
4. Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata o conclusa la trattazione dell'affare in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il presidente dichiara terminata l'adunanza e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito.

Art. 64 - Rinvio della seduta al altro giorno

1. Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

Capo V - Partecipazione del Segretario Comunale – Verbale

Art. 65 - La partecipazione del segretario all'adunanza

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni, intervenendo su richiesta del presidente, per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, e per esprimere il suo parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. In caso di assenza del Segretario Comunale, lo stesso viene sostituito dal Vice Segretario Comunale, se previsto nella dotazione organica. In caso di convenzione con altri Comuni dell'Ufficio del Segretario Comunale, l'individuazione della figura del Vice Segretario Comunale, sarà regolamentata dalla convenzione stessa.

Art. 66 - Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Alla sua redazione provvede il segretario comunale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, e devono fornire copia al segretario comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.
5. Nel caso di brevi dichiarazioni le stesse possono essere, seduta stante, dettate al segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
6. Ove si provveda alla registrazione del dibattito, il nastro originale dovrà essere conservato in archivio a disposizione dei Consiglieri, i quali su richiesta possono chiederne l'integrale trascrizione sul verbale.

7. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
8. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
9. Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario comunale.

PARTE IV

Le deliberazioni

Capo I – Le deliberazioni

Art. 67 - Verbale – Deposito – Rettifica – Approvazione

1. Il verbale è sottoposto ad approvazione del Consiglio comunale, di norma nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio. L'approvazione del verbale attesta che quanto riferito corrisponde sostanzialmente a quanto accaduto nella seduta. Al riguardo il verbale viene messo a disposizione dei Consiglieri nei tempi previsti ai sensi dell'art. 46 del presente regolamento.
2. All'inizio della riunione, il presidente chiede al Consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.
3. Quando un consigliere lo richiede, il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di complessivi minuti uno. Dopo tali interventi, il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica richiesta si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'Ufficio Segreteria.

Art. 68 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari, affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
3. L'istruttoria delle deliberazioni è curata dai responsabili e coordinata dal segretario comunale.
4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione.

5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il segretario comunale per quanto di sua competenza e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal segretario.
6. Qualora sull'emendamento proposto sia necessario richiedere i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL., la deliberazione viene rinviata ed iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva.
7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
8. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 139 del Testo Unico sull'Ordinamento degli EE. LL. o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, riportando gli estremi della richiesta presentata dal comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 69 - Approvazione – Revoca – Modifica

1. Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario o emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revocche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo II - Le votazioni

Art. 70 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, di norma in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 71 e 72.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - a. emendamenti soppressivi;
 - b. emendamenti modificativi;

c. emendamenti aggiuntivi.

Per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo.

I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
per i regolamenti il presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto, salvo modifiche meramente formali. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale, la relazione previsionale programmatica, il bilancio pluriennale e le altre deliberazioni correlate con le modificazioni conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
9. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 71 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del segretario comunale e l'assistenza degli scrutatori, il presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono risultano nominativamente a verbale.

Art. 72 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 73 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle suddette votazioni si procede come appresso:
le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;

ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3. I nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto nel verbale.
7. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
11. Le schede vengono poi distrutte, salvo diversa determinazione.

Art. 74 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno: pertanto con votazione palese del Consiglio è ammessa la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 75 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico sull'Ordinamento degli EE. LL..

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Parte V

LA GIUNTA

Capo I – Organizzazione della Giunta

Art. 76 - Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa
3. Le sedute sono valide se sono presenti metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. L'attività della Giunta è collegiale.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi, per lui, presiede la seduta.
6. L'Assessore esterno concorre al computo per la validità della seduta ed ha diritto di voto.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
8. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del Comune.
9. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore del conto ed i rappresentanti del Comune in Enti, Consorzi e Commissioni.
10. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive unitamente a chi presiede la seduta
11. In caso di assenza del Segretario Comunale, lo stesso viene sostituito dal Vice Segretario Comunale, come regolamentato dallo Statuto.

Art. 77 - Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco, qualora ricorrano particolari situazioni, può revocare, con provvedimento motivato, uno o più assessori, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva all'avvenuta revoca.

Art. 78 - Dimissioni degli Assessori

1. Ogni assessore può dimettersi dalla carica e, a tal fine, deve presentare apposita dichiarazione scritta.
2. Le dimissioni divengono operanti dal momento in cui la lettera di dimissioni viene acquisita al protocollo generale del Comune.
3. Il Sindaco deve darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle dimissioni.

Art. 79 - Assicurazione contro i rischi

1. Il Comune stipula con apposita compagnia una polizza di assicurazione in favore del Sindaco e può assicurare i componenti della Giunta contro i rischi conseguenti al loro mandato.

Parte VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 80 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 81 - Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco o dal presidente del Consiglio ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.